

Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 10

(Obiettivi generali dell'azione regionale)

1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

- a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
- b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.